Firmato digitalmente da:
SPERA CIRO VINCENZO
Firmato il 29/03/2021 19:59
Seriale Certificato: 273352
Valido dal 29/03/2021 al 29/03/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Informazioni societarie

LUCANIA FIDI

Forma giuridica:	CONSORZIO
Sede legale:	POTENZA (PZ) LARGO PASCOLI 7 cap 85100
Indirizzo PEC:	CIRO.SPERA@CLUBARTIGIANCASSA.LEGALMAIL.IT
Codice fiscale:	01095220768
Numero REA:	PZ - 79065

Impresa in fase di aggiornamento

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo 3
Estremi di costituzione 3
Sistema di amministrazione e controllo 3
Oggetto sociale 3
Poteri 4
Altri riferimenti statutari 4
Allegati 5
Statuto 5

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01095220768
del Registro delle Imprese di POTENZA
Precedente numero di iscrizione: PZ063-5190
Data iscrizione: 19/02/1996

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 22/11/1991

Iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 11/12/1991

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società

Data termine: 31/12/2050

Forme amministrative

CONSIGLIO DIRETTIVO (in carica)
Numero minimo amministratori: 3
Numero massimo amministratori: 9

Oggetto sociale

Oggetto sociale

IL CONSORZIO, CHE E' BASATO SUI PRINCIPI DELLA MUTUALITA' PREVALENTE TRA I SOCI E NON HA SCOPI DI LUCRO, SI PROPONE I SEGUENTI SCOPI:
- PRESTARE GARANZIA COLLETTIVA PER FAVORIRE LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA DA PARTE DI AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO, DI SOCIETA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA, DI SOCIETA' DI CREDITI DI IMPRESA E DI ENTI PARABANCARI ED ENTI PUBBLICI ALLE IMPRESE ASSOCIATE; - PRESTARE ASSISTENZA FINANZIARIA NELLE OPERAZIONI DI FIDO BANCARIO ED OPERAZIONI FINANZIARIE ASSIMILATE ANCHE AI SENSI DELLA LEGGE DELLA REGIONE BASILICATA RECANTE "CRITERI DI ATTUAZIONE DEGLI INCENTIVI A FAVORE DEI CONSORZI FIDI DI PRIMO E SECONDO GRADO ARTIGIANATO" DEL 15 OTTOBRE 1991; - FORNIRE INFORMAZIONI, CONSULENZA ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE CONSORZIATE PER IL REPERIMENTO ED IL MIGLIOR UTILIZZO DELLE FONTI FINANZIARIE, NONCHE' LE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE STESSE IMPRESE; - GESTIRE LUOGHI DI CULTURA, ISTRUZIONE E RICREAZIONE, CENTRI DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI OGNI GENERE E CONSUMO;
- PROMUOVERE, CREARE E GESTIRE FONDI SOCIALI DI SOLIDARIETA', DI ACCUMULO, DI PREVIDENZA, DI CATEGORIA INTERSETTORIALE, ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI RACCOLTA DI FONDI TRA I SOCI AI QUALI SARA' DATA LA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE GLI STESSI PER FINANZIAMENTI E PRESTITI SOTTO QUALSIASI FORMA, FERMO RESTANDO, OVVIAMENTE, CHE E' VIETATA AL CONSORZIO LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO, IN BASE ALLE LEGGI E ALLE NORMATIVE VIGENTI DI SETTORE;
- PROMUOVERE E GESTIRE MANIFESTAZIONI A PREMI. IL CONSORZIO, COMUNQUE, OPERA NEL RISPETTO DELLE DISCIPLINE CHE REGOLANO GLI ORGANISMI COSTITUITI IN FORMA SOCIETARIA A CARATTERE DI MUTUALITA' PREVALENTE E SOLIDALE FRA I SOCI.
A TAL FINE POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI DI NATURA ECONOMICA E FINANZIARIA, MOBILIARE ED IMMOBILIARE OVVERO OGNI ALTRA ATTIVITA', ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE PREVISTA, PURCHE' UTILE AL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.
POTRANNO ESSERE ACCETTATE FIDEJUSSIONI ANCHE DA PARTE DI TERZI, DA UTILIZZARE

INSIEME A QUELLE RILASCIATE DAI SOCI. PER L'ATTUAZIONE DEL PROPRIO OGGETTO CONSORTILE, IL CONSORZIO PROCEDERA', SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NEL PRESENTE STATUTO: - ALLA STIPULAZIONE, CON UNA O PIU' AZIENDE DI CREDITO ED ISTITUTI FINANZIARI, DI OPPORTUNE CONVENZIONI, AL FINE DI DEFINIRE LE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FIDI AI PROPRI SOCI ED IL REGIME DELLE CORRISPONDENTI GARANZIE. IN SEDE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE, SI PROCEDERA', IN PARTICOLARE, ALLA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' RELATIVE: - ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FIDO; - ALLA ASSUNZIONE DEL VINCOLO FIDEJUSSORIO, DA PARTE DEI SINGOLI SOCI ED EVENTUALMENTE ALL'OFFERTA DI GARANZIE ALTERNATIVE; - ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE IPOTESI DI SCIOGLIMENTO DEGLI STESSI DAL VINCOLO FIDEJUSSORIO E DI RESTITUZIONE DELLE GARANZIE ALTERNATIVE; - ALLE MODALITA' DI COSTITUZIONE DEL OVVERO DEI FONDI RISCHI; - ALLA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO DI CUI ALL'ART. 15 DELLO STATUTO DEL CONSORZIO. IN PARTICOLARE, IL CONSORZIO, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI SUOI OBIETTIVI, POTRA' PARTECIPARE, IN QUALITA' DI SOCIO, A CONSORZI FIDI DI SECONDO GRADO, AVENTI ATTIVITA' AFFINE, INTEGRATIVA E, COMUNQUE, CONNESSA ALLA PROPRIA.
NEL CONTEMPO, E' VIETATA LA DISTRIBUZIONE DI UTILI OVVERO AVANZI DI GESTIONE DI OGNI GENERE E SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE NEL CASO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO, O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE, A QUALUNQUE TITOLO CIO' AVVENGA. E' VIETATA LA DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE DEL CONSORZIO, SIA DURANTE LA VITA DELLO STESSO CHE ALL ATTO DEL SUO SCIOGLIMENTO. E' VIETATA L'EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE IN SOTTOSCRIZIONE AI SOCI CONSORZIATI.

Poteri

Poteri associati alla carica di PRESIDENTE

LA RAPPRESENTANZA SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Altri riferimenti statutari

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

- DEPOSITO DELLO STATUTO ADEGUATO ALLA NORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.
- VENGONO MODIFICATI GLI ARTICOLI 6 E 17 DELLO STATUTO SOCIALE.

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 31-10-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 31-10-2005

Allegato **B)** al n. 353 di Raccolta

S T A T U T O

del Consorzio "LUCANIA FIDI" - Consorzio Fidi delle micro, piccole e medie imprese della Regione Basilicata con sede in Potenza.

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA DEL CONSORZIO

T I T O L O I

Articolo 1

E' costituito un Consorzio con attività esterna tra imprese micro, piccole e medie operanti nei settori artigianale, del commercio, dell'industria, turistico, di servizi e dell'agricoltura, aventi sede nell'Unione Europea, denominato **"LUCANIA FIDI"**.

Il Consorzio ha sede ed ufficio destinato a svolgere attività con i terzi in Potenza al Largo Pascoli n. 7/A.

Il Consorzio, qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, potrà istituire altre sedi territoriali in uno o più Comuni dell'Unione Europea.

Articolo 2

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea dei consorziati cui compete, altresì, la decisione sull'eventuale scioglimento del Consorzio.

Articolo 3

Il Consorzio, che è basato sui principi della mutualità prevalente tra i soci e non ha scopi di lucro, si propone i seguenti scopi:

- prestare garanzia collettiva per favorire la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di crediti di impresa e di enti parabancari ed enti pubblici alle imprese associate;
- prestare assistenza finanziaria nelle operazioni di fido bancario ed operazioni finanziarie assimilate anche ai sensi della Legge della Regione Basilicata recante "Criteri di attuazione degli incentivi a favore dei consorzi fidi di primo e secondo grado Artigianato" del 15 ottobre 1991;
- fornire informazioni, consulenza ed assistenza alle imprese consorziate per il reperimento ed il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese;
- gestire luoghi di cultura, istruzione e ricreazione, centri di distribuzione di prodotti di ogni genere e consumo;
- promuovere, creare e gestire fondi sociali di solidarietà, di accumulo, di previdenza, di categoria intersettoriale, anche attraverso l'attività di raccolta di fondi tra i soci ai quali sarà data la possibilità di utilizzare gli stessi per finanziamenti e prestiti sotto qualsiasi forma, fermo restando, ovviamente, che è vietata al consorzio la raccolta

del risparmio tra il pubblico, in base alle Leggi e alle normative vigenti di settore;

- promuovere e gestire manifestazioni a premi.

Il consorzio, comunque, opera nel rispetto delle discipline che regolano gli organismi costituiti in forma societaria a carattere di mutualità prevalente e solidale fra i soci.

A tal fine potrà compiere tutte le operazioni di natura economica e finanziaria, mobiliare ed immobiliare ovvero ogni altra attività, anche se non espressamente prevista, purché utile al conseguimento degli scopi sociali.

Potranno essere accettate fidejussioni anche da parte di terzi, da utilizzare insieme a quelle rilasciate dai soci.

Per l'attuazione del proprio oggetto consortile, il Consorzio procederà, secondo le modalità previste nel presente Statuto:

- alla stipulazione, con una o più aziende di credito ed istituti finanziari, di opportune convenzioni, al fine di definire le condizioni per la concessione dei fidi ai propri soci ed il regime delle corrispondenti garanzie.

In sede di stipula della convenzione, si procederà, in particolare, alla determinazione delle modalità relative:

- alla presentazione delle istanze di fido;

- alla assunzione del vincolo fidejussorio, da parte dei singoli soci ed eventualmente all'offerta di garanzie alternative;

- all'individuazione delle ipotesi di scioglimento degli

stessi dal vincolo fidejussorio e di restituzione delle garanzie alternative;

- alle modalità di costituzione del ovvero dei fondi rischi;

- alla costituzione, composizione e funzionamento del Comitato Tecnico di cui all'art. 15 dello Statuto del Consorzio.

In particolare, il Consorzio, per il raggiungimento dei suoi obiettivi, potrà partecipare, in qualità di socio, a consorzi fidi di secondo grado, aventi attività affine, integrativa e, comunque, connessa alla propria.

Nel contempo, è vietata la distribuzione di utili ovvero avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche nel caso di scioglimento del Consorzio, o di cessazione del rapporto sociale, a qualunque titolo ciò avvenga.

E' vietata la distribuzione delle riserve del Consorzio, sia durante la vita dello stesso che all'atto del suo scioglimento.

E' vietata l'emissione di strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci consorziati.

T I T O L O II

SOCI

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte del consorzio le imprese iscritte all'albo previsto dalla legge n. 443 del 8 Agosto 1985 e successive modificazioni ed

integrazioni.

Possono, inoltre essere soci del consorzio le altre micro, piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria e dall'art. 13 della Legge 326/2003 anche nei settori commerciale, turistico, di servizio ed agricolo ed, inoltre, imprese industriali di minori dimensioni purché in numero non superiore ad un terzo del numero complessivo dei consorziati ed aventi sede nella Unione Europea, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

I soci rispondono per la responsabilità del consorzio verso terzi solo con le quote da essi versate.

Articolo 5

L'ammissione di nuovi soci è soggetto al sindacato di merito del Consiglio Direttivo, il quale provvederà senza obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto. A carico dei nuovi soci, il Consiglio Direttivo potrà stabilire una "tassa di ammissione" per contribuire "una tantum" alle ordinarie spese di gestione.

Articolo 6

I soci sono obbligati:

a) a versare la quota di adesione nella misura di Euro 25,00 (Euro venticinque e zero centesimi) che potrà essere modificata successivamente dal Consiglio Direttivo per

l'ammissione di nuovi soci. Le quote non possono essere cedute con effetto verso il Consorzio, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio Direttivo;

b) a versare, a fronte delle spese correnti di gestione un contributo annuo nella misura che periodicamente verrà stabilito dal Consiglio Direttivo, in relazione alla necessità di funzionamento del Consorzio;

c) a versare una eventuale tassa di ammissione;

d) a concedere fideiussioni o garanzie equipollenti per un importo pari a non meno di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta e zero centesimi) e comunque raccordate alle disposizioni che il Consiglio Direttivo emetterà anche in riferimento alla convenzioni sottoscritte con gli Istituti di Credito ed alle normative in vigore, emanate, momento per momento dalla Comunità Europea.

Articolo 7

Qualora l'aderente al Consorzio sia una società, il Consiglio Direttivo potrà richiedere, sempre all'atto della concessione del fido, prestazioni di fideiussioni personali ai legali rappresentanti della società stessa oppure ad un determinato socio della medesima.

Articolo 8

Il vincolo consortile cessa per decesso del socio. Qualora aderente al Consorzio sia una società, il vincolo cessa anche all'atto della messa in liquidazione della stessa. A giudizio

insindacabile del Consiglio Direttivo, gli eredi del socio defunto potranno subentrare negli stessi diritti del socio defunto a condizione che ne mantengano i relativi obblighi. I socio può decadere dal Consorzio dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo. Restano salvi tutti gli impegni assunti per l'ottenimento del fido. Il socio decade ove vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dall'atto costitutivo per la sua appartenenza. Il socio è escluso dal Consorzio, salvo altre ipotesi previste dalla Legge quando:

a) si rifiuti di presentare la fidejussione o le garanzie equipollenti;

b) richiesto dal Consiglio di far fronte agli impegni scaturenti dalle precedenti garanzie, si sia rifiutato di adempiervi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio può ricorrere all'arbitrato previsto dal successivo articolo 18 del presente statuto.

La cessione del vincolo consortile, per qualsiasi causa, non dà diritto al rimborso della quota di adesione che resta acquisita al patrimonio del Consorzio, nè a distribuzione di avanzi di gestione, ai sensi del comma 18 dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con L. 24 novembre 2003 n. 326.

T I T O L O III

PATRIMONIO CONSORTILE – ESERCIZIO DEL CONSORZIO

Articolo 9

Il Patrimonio del Consorzio è costituito:

1) dagli eventuali contributi erogati da enti pubblici e privati e da associazioni;

2) dal fondo o fondi rischi.

Articolo 10

Alla formazione dei fondi del Consorzio contribuiranno tutti i versamenti a tal fine effettuati dai soci, dagli enti pubblici e privati e dalle associazioni eventualmente costituite.

Il valore nominale della quota consortile non può essere inferiore ad Euro 25,00 (Euro venticinque e zero centesimi) né superiore ad Euro 500,00 (Euro cinquecento e zero centesimi).

Nessun socio può avere una quota superiore ad Euro 100.000,00 (Euro centomila e zero centesimi), né tante quote il cui valore nominale superi tale somma.

La quota di partecipazione di ciascuna impresa associata non può essere superiore al 20% (venti per cento) del fondo consortile o capitale sociale, né inferiore ad Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta e zero centesimi).

Articolo 11

L'esercizio del Consorzio va dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo

provvede alla compilazione del bilancio.

L'assemblea dei consorziati approva il bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale o del revisore, se nominati e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura del Consiglio Direttivo, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Alle spese di gestione del Consorzio si provvede con le quote di ammissione, le quote di adesione, i contributi dei soci sui servizi offerti, sulle eventuali tasse di ammissione, sugli eventuali interessi attivi maturati sui fondi rischi e/o patrimoniali, oltre a tutto quanto potrà essere determinato e deliberato dal Consiglio Direttivo in quanto necessario alla gestione del Consorzio.

T I T O L O IV

ORGANI - CLAUSOLA ARBITRALE

Articolo 12

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, ovvero, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal vice Presidente del Consiglio Direttivo ovvero da tanti consorziati che rappresentino almeno un quarto del numero totale dei consorziati aventi diritto di voto.

La convocazione è effettuata mediante affissione dell'avviso, in maniera visibile, nei locali della sede sociale, oltre che attraverso pubblicazione dell'avviso in uno o più quotidiani almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo stabilito per la prima, la seconda convocazione e terza convocazione, nonchè dell'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è presieduta:

- dal Presidente del Consiglio Direttivo;

- dal vice Presidente, nell'ipotesi di assenza ovvero altro impedimento del Presidente;

- dal consorziato eletto con il voto della maggioranza dei presenti, nell'ipotesi di assenza ovvero altro impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

L'assemblea ordinaria verrà convocata almeno una volta all'anno e, comunque, non oltre 120 (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Si possono istituire assemblee separate, territoriali, di categoria e di settore.

Articolo 13

Ogni consorziato, persona fisica e/o giuridica, ha diritto ad uno solo voto. Il voto può essere dato per rappresentanza, mediante semplice delega scritta.

Ciascun consorziato non può rappresentare più di cinque altri consorziati.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima, seconda, terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti indipendentemente dalla base sociale rappresentata.

Per la determinazione delle competenze dell'assemblea ordinaria e di quella straordinaria si applicano le disposizioni fissate dal codice civile.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo su segnalazione dell'associazione degli Artigiani della provincia di Potenza aderente C.A.S.A./CASARTIGIANI. Il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'assemblea con la maggioranza relativa dei presenti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche telegraficamente.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quanto intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica a maggioranza dei presenti.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato di presidenza

e/o un Comitato Tecnico per la selezione e la valutazione di tutte le richieste dei soci, attinenti gli scopi sociali del Consorzio, specificandone i compiti, le mansioni e gli eventuali compensi, attraverso proprie deliberazioni.

Il Consorzio può assumere dipendenti, anche eventualmente direttori, coordinatori e potrà avvalersi di collaboratori anche occasionali.

Articolo 16

La rappresentanza del Consorzio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può conferire procure speciali a soci e/o terzi.

Articolo 17

Il Consorzio può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, durano in carica un triennio e sono rieleggibili. A far parte del Collegio Sindacale potranno essere chiamati anche non soci.

Qualora in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, il Consorzio nomini un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 18

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui alla presente clausola, salvo che la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra consorziati, ovvero tra i consorziati ed il Consorzio, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, ivi comprese quelle relative all'esclusione del consorziato o al suo recesso;

b) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero insorte nei loro confronti.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non consorziati ed è vincolante per il Consorzio e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi consorziati.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola arbitrale la quale è vincolante per costoro.

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00 (Euro diecimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e

seguenti del codice di procedura civile;

b) tre per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra soggetti estranei al Consorzio e sono nominati dall'associazione artigiana della provincia di Potenza.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra consorziati è comunicata al Consorzio, è accessibile ai consorziati ed è depositata presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

I consorziati possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità.

T I T O L O V

SCIOGLIMENTO-CLAUSOLA FINALE

Articolo 19

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge.

Le modalità per l'eventuale scioglimento o liquidazione del Consorzio, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei poteri e dei relativi compensi sono demandati all'assemblea dei consorziati.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale o le quote effettivamente versate dalle imprese consorziate, va devoluto, ai sensi del comma 19 art. 13 D.L. 269/03, al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale il Consorzio aderisca o,

in mancanza, secondo la diversa destinazione ivi prevista.

Articolo 20

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di Legge e del Codice Civile, in materia di Consorzi.

Firmato: Rocco Quaratino, Annamaria Racioppi Notaio, segue sigillo.

Dott.ssa BEATRICE SIMONE
NOTAIO
Via Mazzini, 17 - ☎ 37467
85100 POTENZA

COPIA

Repertorio n. 7876 Raccolta n. 1880

ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO

REPUBBLICA ITALIANA

CCIAA

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno ventidue del mese di novembre, in Marsicovetere alla piazza Zecchettin, palazzo Quadrifoglio.

Reg.to a POTENZA
il - 5 Dicembre 1991
al n° 3023
Esatto L. 101.200
IL DIRETTORE
Rita Lovisa

Avanti a me Dottoressa BEATRICE SIMONE, Notaio in Potenza, con studio ivi, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi, non assistita dai testimoni per avervi i comparenti espressamente rinunziato d'accordo fra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI:

- da una parte:

SUMMA GIOVANNI, artigiano, nato a Baragiano (PZ) il 21 maggio 1958 con domicilio in Baragiano Scalo (PZ) Via Appia N. 44, Codice Fiscale SMM GNN 58E21 A615M

DISTEFANO GIUSEPPE, artigiano, nato a Brienza (PZ) il 18 aprile 1959 con domicilio in Brienza (PZ) Via Cataldo Pisticcese Codice Fiscale [illegible]

SPERA ROCCO MICHELE, artigiano, nato a Sant'Angelo Le Fratte (PZ) il 27 agosto 1955 con domicilio in Sant'Angelo Le Fratte (PZ) Contrada Farisi Codice Fiscale SPR RCM 55M27 I288I

MARCHETTI MICHELE, artigiano, nato a Sant'Angelo Le Fratte (PZ) il 13 gennaio 1957 con domicilio in Sant'Angelo Le Fratte (PZ) Contrada S. M. Pollana N. 62, Codice Fiscale MR[illegible]

TRIBUNALE DI POTENZA
2549
IL CANCELLIERE
ORDINE DEI NOTAI DI POTENZA

MHL 57A13 I288T

SUOZZO ANTONIO, artigiano, nato a Baragiano (PZ) il 14 agosto 1959 con domicilio in Baragiano (PZ) Via Appia N. 45, Codice Fiscale SZZ NTN 59M14 A615X

BERTERAME PASQUALE, artigiano, nato ad Abriola (PZ) il 18 febbraio 1953 con domicilio in Abriola (PZ) Via Gelsi Codice Fiscale BRT PQL 53B18 A013E

SARLI ROCCO, artigiano, nato ad Abriola (PZ) il 29 dicembre 1958 con domicilio in Abriola (PZ) Via Gelsi Codice Fiscale SRL RCC 58T29 A013U

GRIECO FRANCESCO, artigiano, nato a Cerignola (FG) l' 8 gennaio 1940 con domicilio in Potenza (PZ) Viale Basento Codice Fiscale GRC FNC 40A08 C514P

CREDDO VITO, artigiano, nato a Ruoti (PZ) il 13 gennaio 1938 con domicilio in Ruoti (PZ) Via Appia N. 108, Codice Fiscale CRD VTI 38A13 H641S

PARENTE CIRO, artigiano, nato a Polla (SA) il 13 ottobre 1960 con domicilio in Tito (PZ) Contrada Straniero Codice Fiscale PRN CRI 60R13 H683W

Dalla identità personale dei comparenti, cittadini italiani, io Notaio sono certa, i quali dichiarano di costituire, come in effetti costituiscono un Consorzio tra artigiani, denominato:

- "CONSORZIO EDILI DELLA PROVINCIA DI POTENZA" con Sede in Potenza (PZ) Via Vaccaro n. [illegible]

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ai sensi della vigente normativa, ha l'oggetto indicato all'art. 3 dello Statuto Sociale che al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Esso consorzio avrà la durata di anni venti dalla sua costituzione e potrà essere prorogato e sciolto anche prima dalla scadenza di detto termine. Possono chiedere di far parte del Consorzio (il cui numero di aderenti è illimitato) gli imprenditori artigiani

che siano iscritti nell'albo professionale degli esercenti attività artigianale

purchè non abbiano in corso procedure per concordato preventivo e fallimento, o non siano falliti anche se riabilitati, e non siano interdetti o inabilitati.

Il fondo consortile iniziale è costituito:

dal contributo di £. 50.000

(lire cinquantamila)

pagato da ciascuno dei consorziati alla stipula del presente atto.

I comparenti, a norma dell'art. 44 dello Statuto Sociale, qui procedono alla nomina del primo Comitato Direttivo, che durerà in carica sino al 31 dicembre 1994.

Ad unanimità vengono eletti:

SUMMA GIOVANNI Presidente

SPERA ROCCO MICHELE Vice Presidente

PARENTE CIRO Consigliere

DI STEFANO GIUSEPPE Consigliere

CREDDO VITO Consigliere

Viene altresì nominato un Collegio Sindacale in persona di:

DI STEFANO PASQUALE, nato a Napoli il 16 giugno 1963, residente in Potenza alla Discesa San Gerardo n. 180, cod. fisc. DST PQL 63H16 F839D, Presidente;

VALENTE ANTONIO, nato a Potenza il 23 Marzo 1959, residente in Potenza al Vico Bonaventura n. 16, cod. fisc. VLN NTN 59C23 G942X, Sindaco Effettivo;

MANCUSI ROCCO DONATO, nato a Potenza il 28 Settembre 1963, ivi residente alla Via Mantova n. 160, cod. fisc. MNC RCD 63P28 G942J, Sindaco Effettivo;

TELESCA ANGELO nato a Potenza il 27 Maggio 1957, ivi residente alla Contrada Lavangone n. 25, cod. fisc. TLS NGL 57E27 G942E, Sindaco Supplente;

SABIA CIRO, nato a Tito il 17 Febbraio 1959, residente in Tito alla Via S. Vito, cod. fisc. SBA CRI 59B17 L181N, Sindaco Supplente.

Gli eletti presenti dichiarano di accettare la carica loro conferita.

Le spese di quaesto atto e dipendenti sono a carico del Consorzio.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli due per facciate cinque, ho dato lettura, unitamente a quanto al-

legato, alle parti che lo approvano.

Firmato

Giovanni Summa

Distefano Giuseppe

Spera Rocco Michele

Marchetti Michele

Antonio Suozzo

Berterame Pasquale

Sarli Rocco

Vito Creddo

Grieco Francesco

Parente Ciro

BEATRICE SIMONE Notaio Sigillo

Allegato "A"
Rep. 1880

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Su iniziativa della Associazione Degli Artigiani della Provincia di Potenza, aderente alla CASA è costituito con sede in Potenza alla Via Vaccaro n. 182/C, il Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi tra le aziende Artigianali della Provincia di Potenza denominato "CONSORZIO FIDI DELLA PROVINCIA DI POTENZA".

Articolo 2 - Il Consorzio ha durata di [illegible] dalla data della sua legale costituzione e potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea cui compete anche la decisione sull'eventuale anticipato scioglimento dello stesso.

Articolo 3 - Il Consorzio che è basato sulla reciproca mutualità tra i soci e non ha finalità di lucro, si propone i seguenti scopi:

- prestare garanzia collettiva per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di impresa e di enti parabancari ed enti pubblici alle imprese associate;

- prestare assistenza finanziaria nelle operazioni di fido bancario ed operazioni finanziarie assistite anche [illegible] della L.R. "Criteri di attuazione degli incentivi a favore dei consorzi fidi di primo e secondo grado Artigianato" del

15 Ottobre 1991;

- fornire informazioni, consulenza ed assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonchè le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

A tal fine, potrà compiere tutte le operazioni di natura economica e finanziaria, mobiliare ed immobiliare o ogni altra attività, anche non espressamente prevista purchè utile al conseguimento degli scopi sociali.

Potranno essere accettate fidejussioni anche da parte di terzi, da utilizzare insieme a quelle rilasciate dai soci.

Per l'attuazione del proprio oggetto sociale, il Consorzio procederà, secondo le modalità stabilite nel presente Statuto

- alla stipulazione, con uno o più aziende di credito e istituti finanziari, di opportune convenzioni, al fine di definire le condizioni per la concessione dei fidi ai propri soci ed il regime delle corrispondenti garanzie.

In sede di stipula di convenzione, si procederà, in particolare, alla determinazione delle modalità relative:

- alla presentazione delle istanze di fido;
- alla assunzione del vincolo fidejussorio, da parte dei singoli soci ed eventualmente all'offerta di garanzie alternative;
- all'individuazione delle ipotesi di scioglimento degli

stessi dal vincolo fidejussorio e di restituzione delle garanzie alternative;

- alle modalità di costituzione del o dei fondi rischi;

- nonchè alla costituzione, composizione e funzionamento del Comitato Tecnico di cui all'art. 15.

In particolare, il Consorzio, per il raggiungimento dei suoi obiettivi, potrà partecipare, in qualità di socio, a consorzi fidi di secondo grado, aventi l'attività affine, integrativa e, comunque, connessa alla propria.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le piccole e medie imprese artigiane della provincia di Pavia, e gli enti finanziatori, sia pubblici (economici e non) che privati, che concedano a favore del Consorzio, fidejussioni o eroghino somme da destinare alla costituzione di uno o più fondi (di fidejussorio o rischi) e/o all'abbattimento degli interessi dovuti dai soci agli istituti di credito o finanziari convenzionali.

Articolo 5 - L'ammissione di nuovi soci è soggetta al sindacato di merito del Consiglio Direttivo, il quale provvederà senza obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto.

A carico dei nuovi soci, il Consiglio Direttivo potrà stabilire una "tassa di ammissione" per contribuire "una tantum" alle ordinarie spese di gestione.

Articolo 6 - I soci sono obbligati:

a) a versare la "quota di adesione" nella misura di £. 50.000 (lire cinquantamila) che potrà essere modificata successivamente dal Consiglio Direttivo per l'ammissione di nuovi soci. Le quote non possono essere cedute con effetto verso il Consorzio, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio Direttivo.

b) a versare - a fronte delle spese correnti di gestione un contributo annuo nella misura che periodicamente verrà stabilito dal Consiglio Direttivo, in relazione alla necessità di funzionamento del Consorzio;

c) a versare un eventuale tassa di ammissione;

d) a concedere fidejussioni o garanzie equipollenti per un importo pari a non meno di un decimo delle linee di credito accordate al socio richiedente dagli istituti convenzionati, e secondo le modalità che saranno indicate nelle relative convenzioni.

Articolo 7 - Qualora l'aderente al Consorzio sia una società, il Consiglio Direttivo potrà richiedere, sempre all'atto della concessione del fido, prestazioni di fidejussioni personali ai rappresentanti legali della società stessa oppure ad un determinato socio della medesima.

Articolo 8 - Il vincolo consortile cessa per decesso del socio. Qualora aderente al Consorzio sia una società, il vincolo cessa all'atto della messa in liquidazione della stessa. A

giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, gli eredi del socio defunto potranno subentrare negli stessi diritti del socio defunto a condizione che ne mantengano i relativi obblighi.

Il socio può recedere dal Consorzio dandone comunicazione mediante lettera raccomandata R.R. indirizzata al Presidente del Consiglio. Restano salvi tutti gli impegni assunti per l'ottenimento del fido.

Il socio decade ove vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dall'atto costitutivo per la sua appartenenza.

Il socio è escluso dal Consorzio, salvo altre ipotesi previste dalla legge:

a) quando si rifiuti di presentare la fidejussione o le garanzie equipollenti;

b) quando, richiesto dal Consiglio di far fronte agli impegni scaturenti dalle precedenti garanzie, si sia rifiutato di adempiervi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

La cessione del vincolo consortile, per qualsiasi causa, non dà diritto al rimborso della quota di adesione che resta acquisita al patrimonio del Consorzio.

TITOLO III

PATRIMONIO CONSORTILE - ESERCIZIO DEL CONSORZIO

Articolo 9 - Il patrimonio del Consorzio è costituito:

1) dagli eventuali contributi erogati da enti pubblici e privati e da associazioni;

2) dal fondo o fondi rischi.

Articolo 10 - Alla formazione del o dei fondi rischi contribuiranno tutti i versamenti a tal fine effettuati da enti pubblici e privati e da associazioni, oltre a una quota percentuale da calcolare sugli interessi che i soci beneficiari del fido devono corrispondere agli istituti convenzionati.

Articolo 11 - L'esercizio del Consorzio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio.

Alle spese correnti di gestione del Consorzio si provvede con le quote di adesioni, le eventuali tasse di ammissione, il contributo annuo di cui al punto b dell art. 6 e con una quota percentuale da calcolare sugli interessi di cui all'art. 10.

TITOLO IV

ORGANI

Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Collegio dei Probiviri.

Articolo 12 - L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione della data, del luogo e dell'ora stabilita per la 1 e 2 convocazio-

ne.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio e, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'assemblea verrà convocata almeno una volta all'anno, oppure ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da 1/4 dei soci.

Articolo 13 - Ad ogni socio spetta un solo voto, anche se si tratta di una persona giuridica il voto può essere dato per rappresentanza, mediante semplice delega scritta, ma non può essere dato per corrispondenza.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti che devono rappresentare almeno la metà dei soci.

E' richiesta la maggioranza assoluta dei soci per modificare o sostituire gli art. 4 14 e 19.

Per la determinazione delle competenze dell'assemblea ordinaria e di quella straordinaria si applicano le disposizioni fissate dal C.C.

Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 5 e da non oltre 7 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente del Consorzio è eletto dal consiglio direttivo su segnalazione dell'associazione degli Artigiani della provincia di Potenza aderente C.A.S.A.. Il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'as-

semblea con la maggioranza relativa dei presenti.

Durano in carica per un triennio e sono rielegibili per non più di due volte consecutive.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche telegraficamente.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quanto intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica a maggioranza dei presenti.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo, inoltre, nomina un Comitato Tecnico per la selezione delle domande di concessione di fido che avrà la composizione e le specifiche funzioni che saranno determinate nella convenzione, dopo che i rappresentanti delle banche o istituti finanziari e degli enti sostenitori avranno designato i propri rappresentanti.

La composizione del Comitato tecnico dovrà garantire la presenza di almeno due rappresentanti degli imprenditori, di un rappresentante nominato dall'Associazione degli Artigiani della provincia di Potenza aderente C.A.S.A. e di due rappresentanti delle banche convenzionate, interessate alle delibere all'ordine del giorno per la concessione delle linee di fido.

Articolo 16 - La rappresentanza del Consorzio spetta al Presidente, il quale può conferire procure speciali solo ai soci.

Articolo 17 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri

effettivi e di due supplenti, durano in carica un triennio e sono rielegibili.

A far parte del Collegio Sindacale potranno essere chiamati anche non soci.

Articolo 18 - Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 membri: uno nominato dall'assemblea, uno dal Comitato Tecnico, il terzo dall'associazione degli artigiani della provincia di Potenza aderente C.A.S.A.

Il Collegio dei Probiviri decide sulla risoluzione di tutte le controversie tra i soci, il Consorzio e suoi organi (Assemblea, Consiglio Direttivo), comprese le controversie che dovessero sorgere in seguito alla esclusione del socio.

I Probiviri decidono come arbitri amichevoli, senza formalità.

TITOLO V

Scioglimento clausola finale

Articolo 19 - Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge.

Le modalità per l'eventuale scioglimento o liquidazione del Consorzio, la nomina del liquidatore o liquidatori, la determinazione dei poteri e dei relativi compensi sono demandati all'assemblea dei soci.

In caso di scioglimento del Consorzio, la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluta a beneficio di

iniziative promozionali specificate dalla Associazione degli Artigiani della provincia di Potenza aderente C.A.S.A.

Articolo 20 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge e del C.C. in materia di Consorzi.

Firmato

Giovanni Summa

Distefano Giuseppe

Spera Rocco Michele

Marchetti Michele

Antonio Suozzo

Berterame Pasquale

Sarli Rocco

Vito Creddo

Grieco Francesco

Parente Ciro

BEATRICE SIMONE Notaio Sigillo

Copia realizzata con sistema elettronico conforme all'originale, firmato a norma di legge, composta di N. 15 facciate, rilasciata per uso CCIAA

Potenza, lì 5 Dicembre 1991

AVV. Annamaria Racioppi - Notaio — Via Tora n° 23 - 85100 Potenza - Tel. 0971.508031

Annamaria Racioppi
Notaio

Registrato a Potenza
il 14 settembre 2021
al n. 3837
Serie 1T

Repertorio n. 12.737 Raccolta n. 8.446 =

========== **VERBALE DI ASSEMBLEA DI CONSORZIO** ==========

========== **REPUBBLICA ITALIANA** ==========

========== Addì tredici settembre duemilaventuno ==========

========== - 13 settembre 2021 - ==========

Alle ore 10,50 (dieci e minuti cinquanta). ==========

In Potenza, nel mio studio, alla Via Tora n. 23. ==========

Innanzi a me D.ssa Annamaria Racioppi, Notaio in Potenza, iscritta al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e sala Consilina. ==========

========== **Si è riunita** ==========

in terza convocazione, l'assemblea del Consorzio: ========== **"LUCANIA FIDI"**, con sede in Potenza al Largo Pascoli n. 7; ==

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Basilicata: 01095220768; ==========

iscritta al n. PZ-79065 del Repertorio Economico Amministrativo; ==========

stato di costituzione: Italia; ==========

per discutere e deliberare sul seguente: ==========

========== **Ordine del giorno** ==========

1. Modifiche statutarie. ==========

1.1 Modifica Nome Consorzio da Consorzio Lucania Fidi in "Cofidi Progetto Italia di Lucania Fidi"; ==========

1.2 Aumento Durata del Consorzio fino al 2100; ==========

1.3 Oggetto sociale esteso inserendo anche le Consulenze in base ad accordi con Società/Enti prodotto; ==========

1.4 Possibilità di iscrivere nuovi soci, oltre alle Aziende; =

1.5 Possibilità di inserire Soci Sovventori; ==========

1.6 Quota associativa come per Legge con misura minima nominale di 25,00 Euro; ==========

1.7 Restituzione delle quote sociali e dei versamenti a Fondo Rischi; ==========

1.8 Modalità di Convocazione assemblea; ==========

1.9 Assemblea costituita anche in Webinar; ==========

1.10 Modifica Indirizzo Sede Sociale Consorzio. ==========

========== **E' Presente** ==========

- **SPERA Ciro Vincenzo**, nato a Sant'Angelo Le Fratte (PZ) il 19 maggio 1957; ==========

con domicilio ivi al III Vico Umberto I n. 3; ==========

il quale interviene al presente atto nella espressa qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio predetto.

Il comparente, della cui identità personale, nonchè qualifica, io Notaio sono certo, dichiara di possedere i requisiti per i quali non è obbligatoria l'assistenza dei testimoni, di non richiederla e mi fa richiesta di redigere il presente verbale. Io notaio dò atto di quanto segue. ==========

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Consortile e per designazione unanime degli intervenuti, il costituito SPERA Ciro Vincenzo, il quale =====

========== **constatato** ==========

- che la presente Assemblea è regolarmente convocata a norma dell'art. 12 dello Statuto Consortile - come assicura e garantisce lo stesso Presidente; ==========
- che sono presenti per i consorziati - in proprio e per delega agli atti del Consorzio - i soci che risultano dal Foglio Presenze che, previa lettura da me Notaio datane, si allega al presente verbale, sotto la **lettera A)**, per farne parte integrante e sostanziale; la cui identità e legittimazione a partecipare all'assemblea sono state accertate dal Presidente medesimo, come esso stesso mi conferma; ==========
- che sono presenti per il Consiglio Direttivo: ==========

SPERA Ciro Vincenzo, innanzi generalizzato, Presidente; =====

RISOLI Giovanni, nato a Viaggiano (PZ) 27 dicembre 1973, consigliere; ==========

LO PONTE Antonio, nato a Ferrandina (MT) il 4 marzo 1947, consigliere; ==========

- che è presente il revisore unico, nella persona di: =======

MARZANO Angelo, nato a Ferrandina il 9 settembre 1956; =======

- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; ==========

========== **dichiara** ==========

la presente assemblea validamente e regolarmente costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno. =

Passando alla trattazione congiunta degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, con il consenso dell'assemblea, il Presidente illustra le ragioni che hanno suggerito l'adozione delle modifiche poste all'ordine del giorno . ==========

Infatti il forte e solido dimensionamento del Consorzio, avvenuto nel corso degli anni, e la risposta positiva sia dell'utenza che del mercato, oltre che il necessario adeguamento alla mutata e mutevole normativa, richiedono un complesso e articolato intervento sullo statuto che tenga conto di tali circostanze. ==========

Pertanto si rendono opportuni la variazione della denominazione, dell'indirizzo dell'ufficio e della durata, l'ampliamento dell'oggetto sociale, la previsione di nuove categorie di soci, e nuove modalità di convocazione dell'assemblea. ====

Inoltre, il Presidente precisa che: ==========

- pur avendo previsto, all'ordine del giorno, la fissazione della durata al 31 dicembre 2100, è opportuno non procedere ad alcuna modifica lasciando la durata attuale al 31 dicembre 2050, in quanto la proposta modifica potrebbe essere interpretata quale durata a tempo indeterminato e comportare, di converso, la fissazione al minimo decennale fissato dalla legge; ==========
- pur avendo indicato, all'ordine del giorno, il limite minimo di Euro 25,00 (Euro venticinque e zero centesimi) precisa che si rivela opportuno il collegamento della quota as =======

sociativa ai minimi fissati di volta in volta dalla legge vigente, al fine di evitare continue modifiche statutarie. ====
L'assemblea, pertanto, dopo ampia relazione del Presidente, e come da esso proposto ==========
========== **Delibera** ==========
1) di modificare la denominazione e l'ufficio del Consorzio indicati all'articolo 1 del vigente statuto consortile che, conseguentemente, avrà il seguente tenore: ==========
========== **"Articolo 1** ==========
E' costituito un Consorzio con attività esterna tra imprese micro, piccole e medie operanti nei settori artigianale, del commercio, dell'industria, turistico, di servizi e dell'agricoltura, aventi sede nell'Unione Europea, denominato **"COFIDI PROGETTO ITALIA di Lucania Fidi"**, per brevità **"COFIDI PROGETTO ITALIA", CPI.** ==========
Il Consorzio ha sede ed ufficio destinato a svolgere attività con terzi in Potenza Viale del Basento, 114 Scala B. ==
Il Consorzio, qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, potrà modificare il qualunque momento la propria sede ed istituire altre sedi Amministrative e Operative territoriali in uno o più Comuni dell'Unione Europea." ==========
2) di ampliare e meglio specificare l'oggetto sociale e conseguentemente di sostituire l'articolo 3 del vigente statuto consortile come segue: ==========
========== **"Articolo 3** ==========
A) Il Consorzio, che è basato sui principi della mutualità prevalente tra i soci e non ha scopi di lucro, si propone i seguenti scopi: ==========
1) prestare garanzia collettiva per favorire la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di crediti di impresa, di Società di Gestione di Microcredito, e di enti parabancari ed enti pubblici alle imprese associate; potrà, altresì, laddove ne sussistono le condizioni fare erogazioni di finanziamenti diretti in base alla Legge n. 178 del 30/12/2020, commi 256 (lettera c), 257 e 258, in riferimento all'Art. 15 Legge 108 del 07/03/1996, denominata Fondi Antiusura.; ==========
2) il Consorzio potrà erogare, ai propri soci iscritti, servizi e distribuire prodotti di natura finanziaria, creditizia, assicurativa e consulenziale, attraverso la stipula di convenzioni con Istituti preposti ed abilitati all'erogazione di tali servizi; ==========
3) prestare assistenza finanziaria nelle operazioni di fido bancario ed operazioni finanziarie assimilate sotto qualsiasi forma e natura, nel rispetto delle normative vigenti volta per volta durante la vita del Consorzio, fra cui il D.Lgs 141/10, art. 12, comma 1, lettera c); ==========
4) fornire informazioni, consulenza ed assistenza a tutti i

soci iscritti al Consorzio, ai soci di essi, ai propri fami =

liari, dipendenti ed affini, per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria degli stessi, migliori soluzioni per tutto quanto possa essere utile al benessere di tutti loro, anche, attraverso la stipula di convenzioni dedicate. ==========

5) il Consorzio potrà stipulare una o più convenzioni anche con soggetti non finanziari, di qualsiasi natura e settore, pubblico o privato, purché finalizzato al beneficio economico, sociale, culturale e patrimoniale del socio iscritto; il Consorzio, a seguito degli accordi convenzionali appena citati, potrà, eventualmente, emettere anche garanzie fidejussorie, qualora richieste dai soci ed accettate dai soggetti convenzionati, al fine di dare maggiori garanzie a supporto del bene o Servizio richiesto, tutto purché sia di vantaggio al beneficio del socio iscritto; ==========

6) gestire luoghi di cultura, istruzione e ricreazione, centri di distribuzione di prodotti di ogni genere e consumo; ==

7) promuovere, creare e gestire fondi sociali di solidarietà, di accumulo, di previdenza, di categoria intersettoriale, anche attraverso l'attività di raccolta di fondi tra i soci ai quali sarà data la possibilità di utilizzare gli stessi per finanziamenti e prestiti sotto qualsiasi forma, fermo restando, ovviamente, che è vietata al consorzio la raccolta del risparmio tra il pubblico, in base alle leggi e alle normative vigenti di settore; ==========

8) promuovere e gestire manifestazioni e premi, sempre tra la propria base Sociale; ==========

9) il Consorzio potrà promuovere e gestire attività di formazione ed informazione di qualsiasi natura e specie a favore dei soci iscritti. ==========

10) Per tutto quanto sopra esposto, inerente alle attività del Consorzio, esso potrà avvalersi per una o più attività, di collaborazioni esterne, anche Associazioni di Categoria o società di mediazione, o società specializzate di settore, ovvero professionisti esperti ed abilitati, per le attività convenzionate, riconoscendo, eventualmente, contributi ordinari e straordinari. ==========

Il Consorzio, comunque, opera nel rispetto delle discipline che regolano gli organismi costituiti in forma societaria a carattere di mutualità prevalente e solidale fra i soci. ====

A tal fine potrà compiere tutte le operazioni di natura economica e finanziaria, mobiliare ed immobiliare ovvero ogni altra attività, anche non espressamente prevista, purché utile al conseguimento degli scopi sociali. ==========

Potranno essere accettate fidejussioni anche da parte di terzi, da utilizzare insieme a quelle rilasciate dai soci. =====

Per l'attuazione del proprio oggetto consortile, il Consor-

zio procederà, secondo le modalità previste nel presente Statuto: ==========

- alla stipulazione, con una o più aziende di credito ed istituti finanziari, di opportune convenzioni, al fine di definire le condizioni per la concessione dei fidi ai propri soci ed il regime delle corrispondenti garanzie. ==========
In sede di stipula della convenzione, si procederà, in particolare, alla determinazione delle modalità relative: ========
- alla presentazione delle istanze di fido, ovvero richieste in base alla Convenzione Stipulata; ==========
- alla assunzione del vincolo fidejussorio, da parte dei singoli soci ed eventualmente all'offerta di garanzie alternative; ==========
- all'individuazione delle ipotesi di scioglimenti degli stessi dal vincolo fidejussorio e di restituzione delle garanzie alternative; ==========
- alle modalità di costituzione del, ovvero dei fondi rischi.
In particolare, il Consorzio, per il raggiungimento dei suoi obiettivi, potrà partecipare, in qualità di socio, a consorzi fidi di secondo grado, aventi attività affine, integrativa e, comunque, connessa alla propria, o anche a Reti di Confidi o Strutture Similari. ==========
Nel contempo, è vietata la distribuzione di utili ovvero avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche nel caso dello scioglimento del Consorzio, o di cessazione del rapporto sociale, a qualunque titolo ciò avvenga. ====
E' vietata la distribuzione delle riserve del Consorzio, sia durante la vita dello stesso che all'atto del suo scioglimento. ==========
E' vietata l'emissione di strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci consorziati."; ==========
3) di ampliare e meglio specificare l'articolo 4 dello statuto consortile relativo alle categorie di soci ammesse a far parte del consorzio, sostituendolo integralmente come segue: =
========== **"Articolo 4** ==========
Il numero dei soci è illimitato. ==========
Possono fare parte del consorzio le imprese iscritte alle Camere di Commercio dell'Unione Europea di ogni Attività e Settore, come definite dall'art. 13 della Legge 326/2003. =====
Possono, far parte del Consorzio, come soci iscritti, qualsiasi professionista iscritto al proprio albo professionale.
Possono far parte del Consorzio, anche le Associazioni di categoria riconosciute e no, delle imprese e dei consumatori, purché siano in possesso di regolare codice fiscale. =======
Possono far parte del Consorzio anche soci sovventori, pubblici e privati, sotto qualsiasi forma anche societaria, i quali, potranno incrementare il patrimonio finanziario del Consorzio attraverso i loro versamenti in conto patrimoniale, ovvero, incrementare i Fondi Rischi. ==========

Possono far parte del Consorzio Enti Pubblici ed Enti Privati di qualsiasi natura e settore, anche di ricerca, di formazione, di assistenza finanziaria e tecnica, purché siano di beneficio, anche economico, ai Soci. ==========
Posso far parte del Consorzio anche i soci delle aziende associate, i loro familiari, i loro dipendenti e tutti coloro che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, con il solo fine unico di dare consulenza su attività gestite direttamente, indirettamente e/o convenzionate del Consorzio. ==========
I soci rispondono per la responsabilità del consorzio verso terzi solo con le quote da essi versate." ==========
4) di ampliare e meglio specificare l'articolo 6 dello statuto consortile, relativo agli obblighi dei soci, che, pertanto, avrà il seguente tenore: ==========
========== **"Articolo 6** ==========
1) I soci sono obbligati: ==========
a) a versare la quota di adesione nella misura minima come per Legge. Le quote non possono essere cedute con effetto verso il Consorzio, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio Direttivo; ==========
b) a versare, a fronte delle spese correnti di gestione un contributo annuo nella misura che periodicamente verrà stabilito dal Consiglio Direttivo, in relazione alla necessità di funzionamento del Consorzio; ==========
c) a versare una eventuale tassa di ammissione; ==========
d) a concedere fideiussioni o garanzie equipollenti per un importo pari a non meno di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta e zero centesimi) e comunque raccordate alle disposizioni che il Consiglio Direttivo emetterà anche in riferimento alle convenzioni sottoscritte con gli Istituti di Credito ed alle normative in vigore, emanate, momento per momento dalla Comunità Europea e dagli organi legislativi locali e nazionali; ==========
e) tutte le somme che i Soci devono versare al Consorzio saranno stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà la denominazione, la motivazione, gli importi minimi e massimi per ogni servizio di garanzia, fidejussione, consulenza, assistenza ed attività del Consorzio in favore dei consorziati di ogni natura e specie, anche attraverso gli accordi convenzionali stipulati con Enti, Istituti e soggetti vari, purché in regola alle normative vigenti."; ==========
5) di integrare e meglio specificare l'articolo 7 dello statuto consortile che avrà il seguente tenore: ==========
========== **"Articolo 7** ==========
Qualora l'aderente al Consorzio sia una società, il Consiglio Direttivo potrà richiedere, sempre all'atto della concessione del fido, prestazioni di fideiussioni personali ai legali rappresentanti della società stessa, ai soci tutti oppure ad un determinato socio della medesima."; ==========

6) di integrare e meglio specificare l'articolo 9 dello sta =

tuto consortile, che avrà il seguente tenore: ==========
========== **"Articolo 9** ==========
Il Patrimonio del Consorzio è costituito: ==========
1) dalle quote Sociali versate dai soci; ==========
2) dai contributi volontari dei soci; ==========
3) dagli eventuali contributi erogati da Enti Pubblici e locali e Privati e da Associazioni; ==========
4) dal fondo o fondi rischi."; ==========
7) di integrare e meglio specificare l'articolo 10 dello statuto consortile, relativo alla formazione dei fondi del consorzio, che avrà il seguente tenore: ==========
========== **"Articolo 10** ==========
Alla formazione dei fondi del Consorzio contribuiranno tutti i versamenti a tal fine effettuati dai soci, dagli enti pubblici e privati e dalle associazioni eventualmente costituite. ==========
Il valore nominale della quota sociale non può essere inferiore a quanto previsto dalla legge. ==========
Nessun socio può avere una quota superiore ad Euro 100.000,00 (Euro centomila e zero centesimi), né tante quote il cui valore nominale superi tale somma. ==========
La quota di partecipazione di ciascun Socio non può essere superiore al 20% (venti per cento) del fondo consortile, né inferiore a quanto, per legge, previsto. Possono partecipare alla formazione del Patrimonio del Consorzio, anche capitali rivenienti da soci sovventori Pubblici e/o Privati, senza che tali somme siano riconducibili a forme di raccolta (vietata) tra il pubblico. Tali somme serviranno ad incrementare il capitale sociale e/o i Fondi Rischi del Consorzio. Le quote patrimoniali, sociali o cauzionali versate al capitale sociale e/o ai Fondi Rischi del Consorzio, potranno essere restituite integralmente o parzialmente al socio, senza interessi, con le modalità previste nel presente statuto o regolamenti a seguito di deliberazioni dell'assemblea generale dei soci oppure a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo del consorzio, in caso di esatto, puntuale ed integrale rimborso della eventuale linea di credito garantita dal consorzio o alla completa estinzione di ogni vincolo consortile ovvero, alla chiusura di ogni rapporto ottenuto dal socio con strutture convenzionate; nonché in base a : ==========
1) alle norme regolamentari del Consorzio emanate dal Consiglio Direttivo; ==========
2) alle disponibilità di bilancio in essere al momento della rescissione da parte del socio beneficiario dei servizi del Consorzio, in riferimento all'art. 2529 del Codice Civile (riserve disponibili) e all'art. 13 Legge 326/2003, comma 15 (diminuzione del Patrimonio Netto); ==========
3) l'importo rimborsabile verrà determinato considerando

l'andamento del/dei Fondi Rischi Consortili rilevabili dai =

bilanci di esercizio nell'intero periodo dove si è manifestato la volontà di recesso da socio; ==========

4) al momento della richiesta di recesso da socio, lo stesso deve aver estinto ogni rapporto con chiunque istituto, ente od altro convenzionato, ottenuto tramite l'associazione al Consorzio; ==========

5) il rimborso sarà richiesto dal socio attraverso Pec all'indirizzo lucaniafidi@pec.it; ovvero tramite mezzo segnalato dal Consiglio Direttivo; ==========

6) la richiesta sarà definita entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del Bilancio di Esercizio del Consorzio relativo all'anno della richiesta (farà fede la data di ricezione della PEC al Consorzio), se pervenuta entro il 30 Settembre di ogni anno; se pervenuta oltre il predetto termine, la richiesta sarà definita, eventualmente, entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio del Consorzio relativo all'anno successivo alla stessa richiesta; ==========

7) l'importo rimborsabile verrà determinato considerando l'andamento dei Fondi Rischi Consortili nell'intero periodo di associazione al Consorzio da parte del socio dimissionario; ==========

8) il Consorzio potrà incamerare l'importo delle quote spettante a titolo parziale o integrale recupero in caso di mancato corretto rimborso del finanziamento o garanzia in oggetto da parte del socio beneficiario. ==========

9) Lo stesso sarà integralmente restituito senza interessi, con le modalità previste dallo statuto sociale, regolamentazioni e deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo del Consorzio."; ==========

8) di integrare e meglio specificare l'articolo 12 dello statuto consortile, in merito alle modalità di svolgimento delle assemblee, utilizzando anche modalità telematiche, che avrà il seguente tenore: ==========

========== **"Articolo 12** ==========

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. ==========

L'assemblea viene convocata dal Presidente, ovvero, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal vice Presidente del Consiglio Direttivo ovvero da tanti consorziati che rappresentino almeno un quarto del numero totale dei consorziati aventi diritto di voto. ==========

La convocazione è effettuata mediante affissione dell'avviso, in maniera visibile, nei locali della sede sociale e delle Unità Locali, oltre che sul sito WEB del Consorzio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo stabilito per la prima, la seconda e terza convocazione, nonché dell'elenco delle materie da trattare. ==========

L'Assemblea è presieduta: ==========

- dal Presidente del Consiglio Direttivo; ==========
- dal vice Presidente, nell'ipotesi di assenza ovvero altro impedimento del Presidente; ==========
- dal consorziato eletto con il voto della maggioranza dei presenti, nell'ipotesi di assenza ovvero altro impedimento del Presidente e del vice Presidente. ==========
L'assemblea ordinaria verrà convocata almeno una volta all'anno e, comunque, non oltre 120 (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio sociale. Si possono istituire assemblee separate, territoriali, anche attraverso WEBINAR".; ==========
9) di integrare e meglio specificare l'articolo 15 dello statuto consortile, relativamente alle competenze del Consiglio Direttivo, che avrà il seguente tenore: ==========
========== **"Articolo 15** ==========
Il Consiglio Direttivo: ==========
- può nominare un Comitato di presidenza, un Comitato di Direzione oppure un Comitato Tecnico per la selezione e la valutazione di tutte le richieste dei soci, attinenti gli scopi sociali del Consorzio, specificandone i compiti, le mansioni e gli eventuali compensi, attraverso proprie deliberazioni; ==========
- può delegare l'affidamento per le firme di validazione ed accettazione delle garanzie e fidejussioni emesse sulle richieste dei soci e/o delle Banche convenzionate; ==========
- può delegare sulle rappresentanze istituzionali, operative, rappresentanze in specifici comitati pubblici e privati;
- nomina rappresentanti o gestori sulla compliance, privacy, trasparenza, adeguata verifica, antiriciclaggio, regolamenti interni e sulla politica del credito. ==========
Il Consorzio può assumere dipendenti, anche eventualmente direttori, coordinatori, e potrà avvalersi di collaboratori anche occasionali.". ==========
Il Presidente mi dichiara che, con voto manifestato all'unanimità, l'assemblea ha deliberato quanto innanzi detto, e proclama i risultati della votazione. ==========
Il testo dello Statuto Sociale, con incorporate le modifiche innanzi deliberate, viene consegnato a me Notaio, che provvedo ad allegarlo al presente verbale, sotto la **lettera B)**, con dispensa espressa per me Notaio dalla lettura. ==========
Imposte e spese inerenti e conseguenti a quest'atto sono a carico della società. ==========
Non essendovi altro a deliberare e non chiedendo, alcuno degli intervenuti, la parola, l'Assemblea viene sciolta ed il presente verbale viene dichiarato chiuso, alle ore 11,40 (undici e minuti quaranta). ==========
========== Del presente verbale, scritto con sistema elettronico a norma di legge, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno, su cinque fogli per diciotto facciate e quanto sin

qui ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 11,40 (undici e minuti quaranta). ==========

Firmato: Spera Ciro Vincenzo, Annamaria Racioppi Notaio, segue sigillo. ==========

Annamaria Racioppi
Notaio

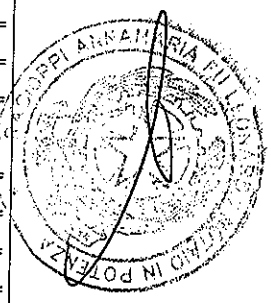

========== **Allegato B) al n. 8.446 di Raccolta**
========== **S T A T U T O** ==========
= del Consorzio **"COFIDI PROGETTO ITALIA di Lucania Fidi"**, =
======== per brevità **"COFIDI PROGETTO ITALIA"**, CPI. ========
Consorzio Fidi delle micro, piccole e medie imprese della Regione Basilicata con sede in Potenza. ==========
======= **COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO** =======
========== **DURATA DEL CONSORZIO** ==========
========== **T I T O L O I** ==========
========== **Articolo 1** ==========
E' costituito un Consorzio con attività esterna tra imprese micro, piccole e medie operanti nei settori artigianale, del commercio, dell'industria, turistico, di servizi e dell'agricoltura, aventi sede nell'Unione Europea, denominato **"COFIDI PROGETTO ITALIA di Lucania Fidi"**, per brevità **"COFIDI PROGETTO ITALIA"**, CPI. ==========
Il Consorzio ha sede ed ufficio destinato a svolgere attività con terzi in Potenza Viale del Basento, 114 Scala B. ==
Il Consorzio, qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, potrà modificare il qualunque momento la propria sede ed istituire altre sedi Amministrative e Operative territoriali in uno o più Comuni dell'Unione Europea. ==========
========== **Articolo 2** ==========
La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea dei consorziati cui compete, altresì, la decisione sull'eventuale scioglimento del Consorzio. ==========
========== **Articolo 3** ==========
A) Il Consorzio, che è basato sui principi della mutualità prevalente tra i soci e non ha scopi di lucro, si propone i seguenti scopi: ==========
1) prestare garanzia collettiva per favorire la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di crediti di impresa, di Società di Gestione di Microcredito, e di enti parabancari ed enti pubblici alle imprese associate; potrà, altresì, laddove ne sussistono le condizioni fare erogazioni di finanziamenti diretti in base alla Legge n. 178 del 30/12/2020, commi 256 (lettera c), 257 e 258, in riferimento all'Art. 15 Legge 108 del 07/03/1996, denominata Fondi Antiusura.; ==========
2) il Consorzio potrà erogare, ai propri soci iscritti, servizi e distribuire prodotti di natura finanziaria, creditizia, assicurativa e consulenziale, attraverso la stipula di convenzioni con Istituti preposti ed abilitati all'erogazione di tali servizi; ==========
3) prestare assistenza finanziaria nelle operazioni di fido bancario ed operazioni finanziarie assimilate sotto qualsiasi forma e natura, nel rispetto delle normative vigenti volta per volta durante la vita del Consorzio, fra cui il D.Lgs

141/10, art. 12, comma 1, lettera c); ==========
4) fornire informazioni, consulenza ed assistenza a tutti i soci iscritti al Consorzio, ai soci di essi, ai propri familiari, dipendenti ed affini, per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria degli stessi, migliori soluzioni per tutto quanto possa essere utile al benessere di tutti loro, anche, attraverso la stipula di convenzioni dedicate. ==========
5) il Consorzio potrà stipulare una o più convenzioni anche con soggetti non finanziari, di qualsiasi natura e settore, pubblico o privato, purché finalizzato al beneficio economico, sociale, culturale e patrimoniale del socio iscritto; il Consorzio, a seguito degli accordi convenzionali appena citati, potrà, eventualmente, emettere anche garanzie fidejussorie, qualora richieste dai soci ed accettate dai soggetti convenzionati, al fine di dare maggiori garanzie a supporto del bene o Servizio richiesto, tutto purché sia di vantaggio al beneficio del socio iscritto; ==========
6) gestire luoghi di cultura, istruzione e ricreazione, centri di distribuzione di prodotti di ogni genere e consumo; ==
7) promuovere, creare e gestire fondi sociali di solidarietà, di accumulo, di previdenza, di categoria intersettoriale, anche attraverso l'attività di raccolta di fondi tra i soci ai quali sarà data la possibilità di utilizzare gli stessi per finanziamenti e prestiti sotto qualsiasi forma, fermo restando, ovviamente, che è vietata al consorzio la raccolta del risparmio tra il pubblico, in base alle leggi e alle normative vigenti di settore; ==========
8) promuovere e gestire manifestazioni e premi, sempre tra la propria base Sociale; ==========
9) il Consorzio potrà promuovere e gestire attività di formazione ed informazione di qualsiasi natura e specie a favore dei soci iscritti. ==========
10) Per tutto quanto sopra esposto, inerente alle attività del Consorzio, esso potrà avvalersi per una o più attività, di collaborazioni esterne, anche Associazioni di Categoria o società di mediazione, o società specializzate di settore, ovvero professionisti esperti ed abilitati, per le attività convenzionate, riconoscendo, eventualmente, contributi ordinari e straordinari. ==========
Il Consorzio, comunque, opera nel rispetto delle discipline che regolano gli organismi costituiti in forma societaria a carattere di mutualità prevalente e solidale fra i soci. ====
A tal fine potrà compiere tutte le operazioni di natura economica e finanziaria, mobiliare ed immobiliare ovvero ogni altra attività, anche non espressamente prevista, purché utile al conseguimento degli scopi sociali. ==========
Potranno essere accettate fidejussioni anche da parte di terzi, da utilizzare insieme a quelle rilasciate dai soci. =====

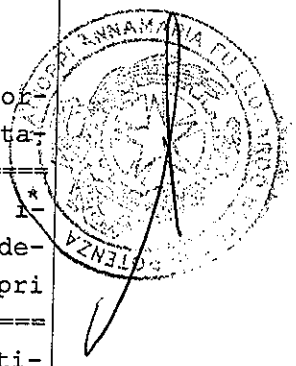

Per l'attuazione del proprio oggetto consortile, il Consorzio procederà, secondo le modalità previste nel presente Statuto: ==========
- alla stipulazione, con una o più aziende di credito ed istituti finanziari, di opportune convenzioni, al fine di definire le condizioni per la concessione dei fidi ai propri soci ed il regime delle corrispondenti garanzie. ==========
In sede di stipula della convenzione, si procederà, in particolare, alla determinazione delle modalità relative: ========
- alla presentazione delle istanze di fido, ovvero richieste in base alla Convenzione Stipulata; ==========
- alla assunzione del vincolo fidejussorio, da parte dei singoli soci ed eventualmente all'offerta di garanzie alternative; ==========
- all'individuazione delle ipotesi di scioglimenti degli stessi dal vincolo fidejussorio e di restituzione delle garanzie alternative; ==========
- alle modalità di costituzione del, ovvero dei fondi rischi;
In particolare, il Consorzio, per il raggiungimento dei suoi obiettivi, potrà partecipare, in qualità di socio, a consorzi fidi di secondo grado, aventi attività affine, integrativa e, comunque, connessa alla propria, o anche a Reti di Confidi o Strutture Similari. ==========
Nel contempo, è vietata la distribuzione di utili ovvero avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche nel caso dello scioglimento del Consorzio, o di cessazione del rapporto sociale, a qualunque titolo ciò avvenga. ====
E' vietata la distribuzione delle riserve del Consorzio, sia durante la vita dello stesso che all'atto del suo scioglimento. ==========
E' vietata l'emissione di strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci consorziati. ==========

========== T I T O L O II ==========

========== SOCI ==========

========== Articolo 4 ==========

Il numero dei soci è illimitato. ==========
Possono fare parte del consorzio le imprese iscritte alle Camere di Commercio dell'Unione Europea di ogni Attività e Settore, come definite dall'art. 13 della Legge 326/2003. =====
Possono, far parte del Consorzio, come soci iscritti, qualsiasi professionista iscritto al proprio albo professionale.
Possono far parte del Consorzio, anche le Associazioni di categoria riconosciute e no, delle imprese e dei consumatori, purché siano in possesso di regolare codice fiscale. =======
Possono far parte del Consorzio anche soci sovventori, pubblici e privati, sotto qualsiasi forma anche societaria, i quali, potranno incrementare il patrimonio finanziario del Consorzio attraverso i loro versamenti in conto patrimoniale, ovvero, incrementare i Fondi Rischi. ==========
Possono far parte del Consorzio Enti Pubblici ed Enti Priva-

ti di qualsiasi natura e settore, anche di ricerca, di formazione, di assistenza finanziaria e tecnica, purché siano di beneficio, anche economico, ai Soci. ==========
Posso far parte del Consorzio anche i soci delle aziende associate, i loro familiari, i loro dipendenti e tutti coloro che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, con il solo fine unico di dare consulenza su attività gestite direttamente, indirettamente e/o convenzionate del Consorzio. ==========
I soci rispondono per la responsabilità del consorzio verso terzi solo con le quote da essi versate. ==========

========== **Articolo 5** ==========

L'ammissione di nuovi soci è soggetto al sindacato di merito del Consiglio Direttivo, il quale provvederà senza obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto. A carico dei nuovi soci, il Consiglio Direttivo potrà stabilire una "tassa di ammissione" per contribuire "una tantum" alle ordinarie spese di gestione. ==========

========== **Articolo 6** ==========

1) I soci sono obbligati: ==========
a) a versare la quota di adesione nella misura minima come per Legge. Le quote non possono essere cedute con effetto verso il Consorzio, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio Direttivo; ==========
b) a versare, a fronte delle spese correnti di gestione un contributo annuo nella misura che periodicamente verrà stabilito dal Consiglio Direttivo, in relazione alla necessità di funzionamento del Consorzio; ==========
c) a versare una eventuale tassa di ammissione; ==========
d) a concedere fideiussioni o garanzie equipollenti per un importo pari a non meno di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta e zero centesimi) e comunque raccordate alle disposizioni che il Consiglio Direttivo emetterà anche in riferimento alle convenzioni sottoscritte con gli Istituti di Credito ed alle normative in vigore, emanate, momento per momento dalla Comunità Europea e dagli organi legislativi locali e nazionali; ==========
e) tutte le somme che i Soci devono versare al Consorzio saranno stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà la denominazione, la motivazione, gli importi minimi e massimi per ogni servizio di garanzia, fidejussione, consulenza, assistenza ed attività del Consorzio in favore dei consorziati di ogni natura e specie, anche attraverso gli accordi convenzionali stipulati con Enti, Istituti e soggetti vari, purché in regola alle normative vigenti. ==========

========== **Articolo 7** ==========

Qualora l'aderente al Consorzio sia una società, il Consiglio Direttivo potrà richiedere, sempre all'atto della concessione del fido, prestazioni di fideiussioni personali ai legali rappresentanti della società stessa, ai soci tutti oppure ad un determinato socio della medesima. ==========

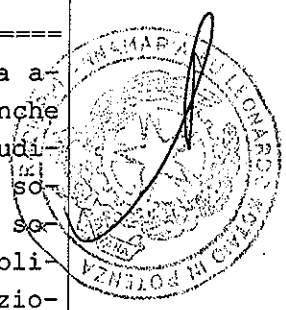

========== **Articolo 8** ==========

Il vincolo consortile cessa per decesso del socio. Qualora aderente al Consorzio sia una società, il vincolo cessa anche all'atto della messa in liquidazione della stessa. A giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, gli eredi del socio defunto potranno subentrare negli stessi diritti del socio defunto a condizione che ne mantengano i relativi obblighi. I socio può decadere dal Consorzio dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo. Restano salvi tutti gli impegni assunti per l'ottenimento del fido. Il socio decade ove vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dall'atto costitutivo per la sua appartenenza. Il socio è escluso dal Consorzio, salvo altre ipotesi previste dalla Legge quando: =

a) si rifiuti di presentare la fidejussione o le garanzie equipollenti; ==========

b) richiesto dal Consiglio di far fronte agli impegni scaturenti dalle precedenti garanzie, si sia rifiutato di adempiervi. ==========

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio può ricorrere all'arbitrato previsto dal successivo articolo 18 del presente statuto. ==========

La cessione del vincolo consortile, per qualsiasi causa, non dà diritto al rimborso della quota di adesione che resta acquisita al patrimonio del Consorzio, né a distribuzione di avanzi di gestione, ai sensi del comma 18 dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con L. 24 novembre 2003 n. 326. ==========

========== **T I T O L O III** ==========

==== **PATRIMONIO CONSORTILE - ESERCIZIO DEL CONSORZIO** ====

========== **Articolo 9** ==========

Il Patrimonio del Consorzio è costituito: ==========

1) dalle quote Sociali versate dai soci; ==========

2) dai contributi volontari dei soci; ==========

3) dagli eventuali contributi erogati da Enti Pubblici e locali e Privati e da Associazioni; ==========

4) dal fondo o fondi rischi. ==========

========== **Articolo 10** ==========

Alla formazione dei fondi del Consorzio contribuiranno tutti i versamenti a tal fine effettuati dai soci, dagli enti pubblici e privati e dalle associazioni eventualmente costituite. ==========

Il valore nominale della quota sociale non può essere inferiore a quanto previsto dalla legge. ==========

Nessun socio può avere una quota superiore ad Euro 100.000,00 (Euro centomila e zero centesimi), né tante quote il cui valore nominale superi tale somma. ==========

La quota di partecipazione di ciascun Socio non può essere superiore al 20% (venti per cento) del fondo consortile, né inferiore a quanto, per legge, previsto. Possono partecipare

========== **Articolo 13** ==========

Ogni consorziato, persona fisica e/o giuridica, ha diritto ad un solo voto. Il voto può essere dato per rappresentanza, mediante semplice delega scritta. ==========

Ciascun consorziato non può rappresentare più di cinque altri consorziati. ==========

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza i presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima, seconda, terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti indipendentemente dalla base sociale rappresentata. ==========

Per la determinazione delle competenze dell'assemblea ordinaria e di quella straordinaria si applicano le disposizioni fissate dal codice civile. ==========

========== **Articolo 14** ==========

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, compresi il Presidente ed il vice Presidente. ==========

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. ==========

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo su segnalazione dell'associazione degli Artigiani della provincia di Potenza aderente C.A.S.A./ CASARTIGIANI. Il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'assemblea con la maggioranza relativa dei presenti. ====

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche telegraficamente. Il Consiglio Direttivo delibera validamente quanto intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica a maggioranza dei presenti. ==========

========== **Articolo 15** ==========

Il Consiglio Direttivo: ==========

- può nominare un Comitato di presidenza, un Comitato di Direzione oppure un Comitato Tecnico per la selezione e la valutazione di tutte le richieste dei soci, attinenti gli scopi sociali del Consorzio, specificandone i compiti, le mansioni e gli eventuali compensi, attraverso proprie deliberazioni; ==========

- può delegare l'affidamento per le firme di validazione ed accettazione delle garanzie e fidejussioni emesse sulle richieste dei soci e/o delle Banche convenzionate; ==========

- può delegare sulle rappresentanze istituzionali, operative, rappresentanze in specifici comitati pubblici e privati;

- nomina rappresentanti o gestori sulla compliance, privacy, trasparenza, adeguata verifica, antiriciclaggio, regolamenti interni e sulla politica del credito. ==========

Il Consorzio può assumere dipendenti, anche eventualmente direttori, coordinatori, e potrà avvalersi di collaboratori anche occasionali. ==========

========== **Articolo 16** ==========

La rappresentanza del Consorzio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo. ==========

Il Consiglio Direttivo può conferire procure speciali a soci e/o terzi. ==========

========== **Articolo 17** ==========

Il Consorzio può nominare il Collegio Sindacale o il revisore. ==========

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, durano in carica un triennio e sono rieleggibili. A far parte del Collegio Sindacale potranno essere chiamati anche non soci. ==========

Qualora in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, il Consorzio nomini un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituto presso il Ministero della Giustizia. ==========

========== **Articolo 18** ==========

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui alla presente clausola, salvo che la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: ========

a) tutte le controversie insorgenti tra consorziati, ovvero tra i consorziati ed il Consorzio, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, ivi comprese quelle relative all'esclusione del consorziato o al suo recesso; ==========

b) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero insorte nei loro confronti. ==========

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non consorziati ed è vincolante per il Consorzio e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. ==========

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi consorziati. ==========

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola arbitrale la quale è vincolante per costoro. ==

Gli Arbitri sono in numero di: ==========

a) uno per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00 (Euro diecimila).Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile; ==========

b) tre per le controversie. ==========

Gli arbitri sono scelti tra soggetti estranei al Consorzio e sono nominati dall'associazione artigiana della provincia di Potenza. ==========

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra consorziati è comunicata al Consorzio, è accessibile ai consorziati ed è depositata presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lsg. n. 5/03. ==========

Gli arbitri decidono secondo diritto. ==========

I consorziati possono convenire di autorizzare gli arbitri e decidere secondo equità. ==========

========== T I T O L O V ==========

========== SCIOGLIMENTO-CLAUSOLA FINALE ==========

========== Articolo 19 ==========

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge. Le modalità per l'eventuale scioglimento o liquidazione del Consorzio, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei poteri e dei relativi compensi sono demandati all'assemblea dei consorziati. ==========

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale o le quote effettivamente versate dalle imprese consorziate, va devoluto, ai sensi del comma 19 art. 13 D.L. 269/03, al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale il Consorzio aderisca o, in mancanza, secondo la diversa destinazione ivi prevista. ========

========== Articolo 20 ==========

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di Legge e del Codice Civile, in materia di Consorzi. ==========

Firmato: Spera Ciro Vincenzo, Annamaria Racioppi Notaio, segue sigillo. ==========

51

14.09.2021

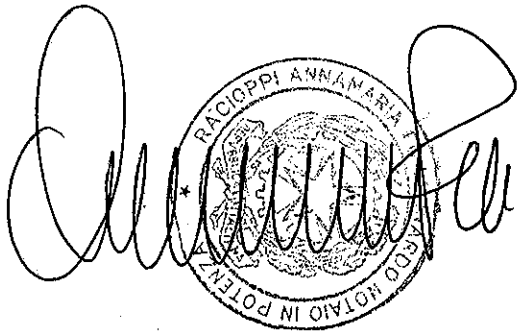

Camere di commercio — Ufficio del Registro delle Imprese

Comunicazione unica per la nascita d'impresa (art.9 D.L. 7/2007)

valida anche per Agenzia Entrate — INAIL — INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Versione 3.1

1. Ufficio Registro Imprese destinatario

Sigla provincia dell'ufficio Registro Imprese: PZ

2. Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione

Denominazione: COFIDI PROGETTO ITALIA DI LUCANIA FIDI

Codice Fiscale: 01095220768

Provincia sede: PZ

3. Oggetto della comunicazione (ad esempio: scopo della comunicazione)

Adempimento:

- Nuova impresa con immediato inizio attività economica (Adempimento : per tutti gli enti) ○
- Costituzione nuova impresa senza immediato avvio attività economica ○
- Inizio attività per impresa già iscritta al Registro Imprese ○
- Variazione ✓
- Cessazione ○
- Cancellazione dell'impresa dal Registro Imprese ○

Ente Destinatario:

- Agenzia Entrate ☐
- INAIL ☐
- INPS ☐
- Registro Imprese ✓
- Albo Artigiani ☐
- Ministero Lavoro ☐
- SUAP ☐

Codice pratica: C09J4703

4. Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)

Cognome: SPERA — Nome: CIRO VINCENZO

Qualifica: LEGALE RAPPRESENTANTE — Cod. fiscale: SPRCVN57E19I288V

Indirizzo email o PEC: LUCANIAFIDI@PEC.IT — Telefono: 3315036473

5. Domicilio elettronico (posta Elettronica Certificata) dell' impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa: LUCANIAFIDI@PEC.IT

☐ Richiedo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per l'impresa(*)

Email per la notifica dell'attivazione PEC:

6. Elenco dei documenti informatici allegati

Nome file allegato	Ente destinatario
C09J4703.CUI.PDF.P7M	Registro Imprese

(*) Il servizio PEC è reso disponibile ed è regolato secondo le condizioni indicate nel sito www.registroimprese.it

DISTINTA

ESENTE BOLLO

SPRCVN57E19I288V-CIRO VINCENZO SPERA-LUCANIAFIDI@PEC.IT-3315036473

Pratica C09J4703 Utente SPRCVN57E19I288V TX478J POTENZA (PZ) 09/12/2023

Il sottoscritto CIRO VINCENZO SPERA

in qualita' di LEGALE RAPPRESENTANTE

del Soggetto o Istituto COFIDI PROGETTO ITALIA DI LUCANIA FIDI

con sede in prov. PZ N.R.E.A. Sede 79065 Codice Fiscale 01095220768

sezione/i richiesta AUTONOMA DEI TITOLARI EFFETTIVI

presenta per la posizione (sigla pv) PZ N.R.E.A. 79065

una domanda/denuncia di (TE) DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

riguardante (solo per pratiche di modifica) _____

A / ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE_____ 3 / TITOLARE EFFETTIVO_____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

comprendente anche i seguenti modelli in modalita' informatica:

n. 1 mod. RP n. __ mod. __ n. __ mod. __ n. __ mod. __ n. __ mod. __

e deposita i seguenti atti:

___ _____ ___ _____
_____ _____

___ _____ ___ _____
_____ _____

___ _____ ___ _____
_____ _____

___ _____ ___ _____
_____ _____

___ _____ ___ _____
_____ _____

LE EVENTUALI ULTERIORI SOTTOSCRIZIONI SONO APPOSTE AI FINI DELL'ISCRIZIONE

IL DICHIARANTE ELEGGE DOMICILIO SPECIALE, PER TUTTI GLI ATTI E LE COMUNICAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO, PRESSO L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEL SOGGETTO CHE PROVVEDE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA, A CUI VIENE CONFERITA LA FACOLTA' DI PRESENTARE, SU RICHIESTA DELL'UFFICIO, EVENTUALI RETTIFICHE DI ERRORI FORMALI INERENTI LA MODULISTICA

Visura a Quadri della pratica con codice C09J4703 (ver. IC-DIRE-ADEM 1.1.53 spec 701)
Denominazione: COFIDI PROGETTO ITALIA DI LUCANIA FIDI

N. REA 0079065 N.PROT. Cod. Fiscale: 01095220768

****

Mod.TE: Comunicazione Titolare Effettivo

****

A / ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE
Posizione PZ soggetto PGP codice fiscale 01095220768
adempimento di COMUNICAZIONE
IL DICHIARANTE, IN QUALITA' DI
FONDATORE OPPURE DI RAPPRESENTANTE E AMMINISTRATORE DELL'ENTE INDICATO,
ATTESTA AI SENSI DEGLI ART. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445 DEL 2000, CHE I DATI E LE INFORMAZIONI CONTENUTI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DELLA TITOLARITA' EFFETTIVA SONO VERITIERI E CORRISPONDENTI A QUANTO PERSONALMENTE ACCERTATO
indirizzo e-mail certificata (nome) LUCANIAFIDI
indirizzo e-mail certificata (dominio) PEC.IT
data evento 15/01/1992

---

3 / TITOLARE EFFETTIVO
Codice fiscale SPRCVN57E19I288V sesso M
cognome SPERA
nome CIRO VINCENZO
data di nascita 19/05/1957 cittadinanza I stato di nascita I
pv PZ comune di nascita SANT'ANGELO LE FRATTE
Tipo indirizzo RESIDENZA ANAGRAFICA
stato I pv PZ cap 85050 comune SANT'ANGELO LE FRATTE
via, piazza, ecc. :
VICO III UMBERTO PRIMO
n. civico 3
indirizzo e-mail certificata (nome) LUCANIAFIDI
indirizzo e-mail certificata (dominio) PEC.IT
requisiti (codice):
TRA

****

Mod. RP: riepilogo elementi costituenti la pratica

****

/RIEPILOGO ELEMENTI COSTITUENTI LA PRATICA
- ALLEGATO N. 0001:
nome file allegato
C09J4703.U3T
codice tipo documento U3T
descrizione del tipo documento
FILE DATI FEDRA
pagina iniziale 1 pagina finale 1
data documento 09/12/2023
- ALLEGATO N. 0002:
nome file allegato
C09J4703.PDF
codice tipo documento DIS
descrizione del tipo documento
DISTINTA FEDRA
pagina iniziale 1 pagina finale 3
data documento 09/12/2023
numero di bolli modo bollo ESENTE BOLLO